

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	<b>NUMERO</b>  <b>131</b>	<b>DATA</b>  <b>22-09-2021</b>
<b>OGGETTO:</b> <b>RINNOVO CONVENZIONE TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **VENTIDUE** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI        6

TOTALE ASSENTI        0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 131 DEL 22/09/2021

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

La Legge n. 120 del 30.7.2010, riformando gli art.186 e 187 del Codice della Strada (relativi rispettivamente alla "guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool" e la "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti") oltre ad una modifica delle sanzioni nei confronti del conducente che venga sorpreso in condizioni di ebbrezza alcoolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ha dato la possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria indicata nella sentenza di condanna, con lo svolgimento di un numero determinato di ore di un lavoro di pubblica utilità, salvo nei casi in cui lo stesso conducente abbia provocato incidenti stradali.

Lo svolgimento del "lavoro socialmente utile", già introdotto nell'ordinamento con l'art.54 della Legge n.274/2000 istitutiva di Giudici di Pace, consiste nella prestazione, non retribuita, di un'attività a favore della collettività, con preferenza nel campo della sicurezza stradale e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni, oppure presso enti o od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché presso centri specializzati nella lotta contro le dipendenze (alcool o sostanze stupefacenti).

La norma richiede inderogabilmente l'istanza dell'imputato e il consenso del Giudice e prevede che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo diversa disponibilità del condannato) e comunque non oltre le otto ore giornaliere con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio, familiare e che l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il Comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente debba effettuare il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi.

Tale istituto inoltre comporta per il condannato, il vantaggio di ottenere, al seguito dell'espletamento positivo delle attività, una pronuncia che dichiara l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della eventuale confisca del veicolo.

La durata della sanzione sostitutiva, commisurata alla durata delle pene sostituite, con un conteggio diverso da quello previsto dall'art. 54, comma 2, del D.lvo n.274/2000; infatti la legge prevede i seguenti autonomi criteri di ragguaglio:

- un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità,
- € 250,00 di ammenda corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Vista la bozza di convenzione fra il Comune di Canegrate e il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 e valida per i Tribunali di tutto il territorio nazionale della durata di tre anni che prevede lo svolgimento contemporaneo di lavoro di pubblica utilità fino ad una massimo di **n. 3 soggetti**;

L'attività da svolgere presso il territorio del comune di Canegrate consiste nel dare supporto agli operai del comune nelle mansioni di pulizia dei parchi e delle aree verdi nonché nella manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, supporto nelle mansioni in ufficio nei diversi settori, supporto nel controllo alunni entrata/uscita plessi scolastici;



Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Canegrate mette a disposizione del condannato le strutture necessarie all'espletamento della attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, garantendo altresì ove prevista, la vigilanza sanitaria, preliminare e periodica.

Il Comune di Canegrate deve fornire al lavoratore, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n 1124/1965 e s.m.i., nonché limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza R.C.T.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 90 del 09/05/2018 e considerata la positiva esperienza degli uffici comunali interessati;

**CONSIDERATO** – visto quanto sopra indicato - che appare opportuno rinnovare la convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento presso il Comune di Canegrate di lavori di pubblica utilità;

**VISTI ED ACQUISITI** i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**CON** votazione espressa nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

1. **DI RINNOVARE LA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**, secondo quanto indicato nella bozza allegata.
2. **Di demandare ai competenti Responsabili di Area l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nel rispetto delle vigenti normative.**

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del DLgs 267/00.

All.ti:

- pareri DLgs. 267/00
- bozza di convenzione.





# COMUNE DI CANEGRATE

Provincia di Milano

Parere preventivo art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 131 assunta in data 22 SET. 2021

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CAPO AREA  
Comandante Polizia Locale  
(Ornella Fornara)



In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA  
Programmazione e Gestione Economica  
(Fulvia Callenno)





## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

#### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 11/6/2004, n. 145, l'art. 33, comma 1, lett. d) della L. 29/7/2010, n. 120, l'art. 1, co. 24 ter, lett. b) del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 16/5/2014, n. 79 e l'art. 3, co. 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67 hanno esteso l'ambito di applicazione del lavoro di pubblica utilità;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Miro Santangelo, Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, giusta la delega di cui in premessa e ....., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. ...., si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

L'ente consente che N. .... condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa o ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: .....

#### Art. 2



L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna o nell'ordinanza di sospensione e messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo o dell'art. 464 quater c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Ove le pronunce di condanna eccedano il numero dei soggetti che, ai sensi del precedente art. 1, l'Ente si impegna a prendere contemporaneamente in carico, le successive convocazioni avranno luogo sulla base dell'ordine di pervenimento all'ente delle relative sentenze o decreti penali di condanna o dei verbali di messa alla prova sottoscritti dall'indagato/imputato ex art. 464 quater co.6 c.p.p.,

### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni : .....

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati o ammessi alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati o ammessi alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati o ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.



Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di ....., a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'ente si impegna a dare esecuzione a tutti i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti penali di condanna, ordinanze di sospensione e messa alla prova) emessi e depositati prima di tale scadenza, anche se passati in giudicato o divenuti esecutivi successivamente.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Il Presidente del Tribunale  
di Busto Arsizio  
*Dott. Miro Santangelo*

Il Presidente .....  
*Dott.....*



Deliberazione G.C. n. 131 del 22 SET. 2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 12 OTT. 2021  
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 12 OTT. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 8 fogli.

Li, 12 OTT. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala